



**FEDERALIMENTARE**

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Viale Pasteur, 10 ● 00144 Roma Eur ● C.F. 97023320589  
Tel. (06) 5903534 – 5903380 ● Fax (06) 5903342  
E-mail: [presidenza@federalimentare.it](mailto:presidenza@federalimentare.it) ● [www.federalimentare.it](http://www.federalimentare.it)

## Audizione di Federalimentare

sullo

### **Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (411)**

presso la

### **Commissione 9<sup>a</sup> Agricoltura e Produzione Agroalimentare Senato della Repubblica (Roma, mercoledì 24 maggio 2017)**

*Federalimentare, Federazione Italiana dell'Industria Alimentare, con le 15 Associazioni nazionali di categoria aderenti, rappresenta e tutela l'Industria di trasformazione alimentare, secondo settore manifatturiero del Paese, anello centrale della prima filiera economica nazionale, con 132 mld/euro di fatturato e 30,00 mld/euro di export nel 2015, 6.850 imprese con più di 9 dipendenti diffuse sull'intero territorio nazionale e 385.000 addetti.*

In relazione all'Atto Governo 411, concernente lo schema di decreto legislativo recante la disciplina per l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, sul quale la Commissione Agricoltura è chiamata a fornire parere consultivo, si evidenzia quanto segue.

In via preliminare, si osserva che l'obbligo, già vigente in forza del decreto legislativo 109 del 1992 e, all'epoca giustificato da ragioni di protezione della salute dei consumatori, è stato svuotato della propria ragion d'essere in forza di successivi provvedimenti emanati in sede europea. Tra questi, in primis, il Regolamento (CE) 178/2002, che ha introdotto rigide prescrizioni in materia di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, aumentando il livello di sicurezza degli stessi all'interno dell'Unione e facilitando i compiti delle Autorità di controllo, tanto che lo stesso Legislatore europeo non ha considerato necessario includere l'informazione della sede tra quelle obbligatorie in etichetta ai sensi del successivo Regolamento (UE) 1169/2011 sull'informazione al consumatore.

Nonostante tale premessa di carattere tecnico e di coerenza con il quadro legislativo europeo e con la prassi vigenti, l'Industria alimentare italiana non si dichiara contraria **all'indicazione obbligatoria della sede in etichetta, a condizione che tale obbligo venga applicato in tutta l'UE in un'ottica di piena armonizzazione.** La reintroduzione di tale adempimento non in linea col quadro europeo di riferimento solo per chi produce in Italia comporta, infatti, una frammentazione del mercato unico e uno svantaggio competitivo per i soli operatori nazionali.

Un operatore del settore alimentare che produce o confeziona in un qualsiasi Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, potrà infatti continuare a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano senza dover in alcun modo specificare la sede dello stabilimento di produzione o, se diversa, di confezionamento degli stessi.

Tale limite era peraltro ampiamente emerso nel corso di una riunione tenutasi il giorno 11 febbraio 2015 presso il Ministero dello Sviluppo Economico con le rappresentanze dell'intera filiera. A seguito dell'incontro, in un comunicato congiunto, il MiSE e il MiPAAF condividevano l'opportunità di verificare, in sede europea, un percorso in grado di assicurare la sua obbligatorietà anche (ma non solo) in sede nazionale.

Rilevato che ad oggi si è scelta la via più semplice, ma la meno fruttuosa in termini di risultati e auspicando che il Governo prosegua i propri sforzi verso una disposizione europea in grado di fornire **piena trasparenza nei confronti dei consumatori e pari condizioni di concorrenza per gli operatori**, è nondimeno necessario evidenziare alcune complessità che affliggono il provvedimento all'esame della Commissione, al fine di riportarlo a coerenza con il quadro legislativo vigente e consentirne alle imprese la corretta applicazione.

Sarebbe importante, infatti, quanto meno attenuare le complessità operative cui le nostre Imprese dovranno far fronte per smaltire le scorte e riorganizzare le linee produttive in particolare, in linea con le condizioni espresse nel parere della Conferenza Stato Regioni del 20 aprile u.s.:

- prevedendo una diminuzione del tenore delle sanzioni e, di conseguenza, sostituendo al comma 1 dell'art. 5 "da 2000 euro a 18000 euro" con "da 1600 euro a 9500 euro", al comma 2 del medesimo articolo "da 2000 euro a 18000 euro" con "da 600 euro a 3500 euro" e al comma 3 "da 1000 euro a 8000 euro" con "da 600 euro a 3500 euro";
- sopprimendo l'articolo 6, relativo alle Autorità competenti, in quanto l'intera disciplina relativa alle Autorità competenti sarà disciplinata nell'ambito dell'emanando decreto legislativo che stabilirà le sanzioni in materia di etichettatura;
- aumentando il periodo transitorio da 180 giorni a 12 mesi, in linea con la prassi attuata in sede europea, onde riconoscere alle imprese un congruo periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Al fine di garantire adeguata certezza sia alle Autorità di controllo, che agli operatori, si ritiene inoltre indispensabile introdurre una **definizione di confezionamento** in linea con quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari: ciò consentirebbe, infatti, di realizzare una effettiva tracciabilità del prodotto attraverso l'identificazione dello stabilimento di confezionamento dove avviene l'operazione più "significativa" come definita dall'articolo sopra richiamato (art. 2 Reg. 852/2004).